

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-6581 del 26/11/2024
Oggetto	DPR 59/2013: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - DITTA ARAG SRL DI RUBIERA
Proposta	n. PDET-AMB-2024-6876 del 26/11/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno ventisei NOVEMBRE 2024 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

Pratica n.19303/2024

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n.59 - Ditta **"ARAG SRL" - Rubiera.**

IL DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della Legge della Regione Emilia-Romagna n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n. 2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016, e i successivi atti di modifica dell'organizzazione Arpae;

Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) presentata dalla Ditta **"ARAG SRL"** avente sede legale in comune di **Rubiera – Via Palladio n.5/A** - Provincia di Reggio Emilia e stabilimento in Comune di **Rubiera – Via Palladio n.12** – Provincia di Reggio Emilia, concernente lo stabilimento per l'attività di **costruzione e commercio di accessori e ricambi per l'agricoltura e l'industria**, acquisita agli atti di Arpae al PG/88923 del 15/05/2024;

Rilevato che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche, ai sensi del D.Lgs.152/06 e della DGR 1053/03;
- Comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n.447/95; art.4 commi 1 e 2 del DPR n.227/2011; art.10, comma 4 della LR n.15/2001)

Considerato che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Preso atto che la domanda di autorizzazione, relativamente alla matrice scarichi idrici, è stata presentata per uno scarico S1 in pubblica fognatura delle acque di controlavaggio delle resine di due addolcitori, dalle condense della caldaia, dei compressori e dell'impianto di raffrescamento per le quali la Ditta richiede una assimilazione quali-quantitativa ai sensi dell'art 101 comma 7 lettera e) del D.Lgs 152/06 e Capitolo 5 della D.G.R. 1053/2003, a cui si uniscono le acque reflue domestiche dei servizi igienici;

Acquisito il nulla osta del Comune di Rubiera al PG/130875 del 17/07/2024, in qualità di autorità competente per lo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura ai sensi della L.R. n.3 del 21/04/1999 e successive disposizioni regionali, relativamente al suddetto scarico di reflui industriali assimilati quali/quantitativamente ai domestici, in pubblica fognatura, redatto sulla base del parere di Iren Acqua Reggio srl n. RA001083-2024-P del 18/06/2024;

Tenuto conto che al capitolo 5 - *Criteri per l'assimilazione delle acque reflue industriali alle acque reflue domestiche* della DGR n.1053/2003, trattandosi di istanza iniziale di assimilazione dei reflui, è disposto l'obbligo di presentare, entro sei mesi, la documentazione per la caratterizzazione definitiva delle acque reflue prodotte, e pertanto è possibile procedere all'assimilazione richiesta con prescrizioni;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- D.P.R. 13 marzo 2013, n.59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale"

e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale”;

- L.R. n.4 del 6 marzo 2007, recante “Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a L.R.;
- D.G.R. n.1053/2003 “Direttiva concernente indirizzi per l’applicazione del D.Lgs.11 maggio 1999 n.152 come modificato dal D.Lgs.18 agosto 2000 n.258 in materia di tutela delle acque dall’inquinamento”;
- D.G.R. n.286/2005 “Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152)”;
- D.G.R. n.1860/2006 “Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n.286 del 14/2/2005”;
- L. 26.10.1995 n.447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” e s.m.i.;
- Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”;
- DPR 227/2011 “Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell’articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122”;

Accertato che la Ditta ha provveduto al versamento degli oneri di istruttoria;

Reso noto che:

- il responsabile del procedimento è il titolare dell’incarico di funzione AUA ed autorizzazioni settoriali del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall’interessato è il Direttore Generale di Arpae e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il dott. Richard Ferrari, Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi del D.Lgs.196/2003, modificato dal D.Lgs.101/2018 e ss.mm.ii., sono contenute nella “Informativa per il trattamento dei dati personali”, consultabile presso la segreteria del S.A.C. Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia, e visibile sul sito web dell’Agenzia, www.arpae.it;

Ritenuto di procedere per quanto sopra esposto, su proposta del Responsabile del Procedimento, e sentito il Responsabile dell’Unità Autorizzazione complesse rifiuti ed effluenti, al rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013;

DETERMINA

1) di dare atto, sulla base del nulla osta del Comune e parere del Gestore del Servizio Idrico Integrato, che le acque reflue industriali costituite acque di controlavaggio delle resine di due addolcitori, dalle condense della caldaia, dei compressori e dell’impianto di raffrescamento, recapitanti in pubblica fognatura al punto di scarico S1, sono assimilate alle acque reflue domestiche ai sensi dell’art.101, comma 7, lettera e) del D.Lgs.152/06 ed ai sensi del capitolo 5 della DGR n.1053/2003;

2) di adottare l’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell’articolo 3 del D.P.R. 59/2013 per l’impianto della Ditta **“ARAG SRL”** ubicato nel comune di **Rubiera – Via Palladio n.12** - Provincia di Reggio Emilia, che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Acque	Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche, ai sensi del D.Lgs.152/06 e della DGR 1053/03, inclusivo delle acque reflue domestiche.
Rumore	Comunicazione relativa all'impatto acustico

3) che le condizioni e prescrizioni da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 2 sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:

- **Allegato 1 – Scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche, ai sensi del D.Lgs.152/06 e della DGR 1053/03, inclusivo delle acque reflue domestiche;**

- **Allegato 2 - Comunicazione relativa all'impatto acustico.**

4) di fare salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

5) di fare salvi altresì specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'artt.216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

6) di stabilire che la presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio da parte dello Sportello Unico per le Attività Produttive competente.

7) di stabilire che la domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

8) di stabilire che eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

9) di trasmettere la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

10) di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art.23 del D.Lgs.33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae.

11) di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n.190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

Il Dirigente
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott. Richard Ferrari)
firmato digitalmente

Allegato 1 – Scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche, ai sensi del D.Lgs.152/06 e della DGR 1053/03, inclusivo delle acque reflue domestiche

La Ditta svolge attività di progettazione, fabbricazione e commercializzazione di componentistica per l'agricoltura di precisione, l'irrigazione, il diserbo e l'irrigazione. Nel nuovo stabilimento in oggetto avverranno l'assemblaggio e il collaudo ad acqua/aria di valvole elettriche (assemblate in linea o a banco), riduttori e alcune valvole manuali.

I banchi di collaudo ad acqua prevedono l'impiego della risorsa idrica mediante un sistema a circuito chiuso.

La domanda di AUA è stata presentata per uno scarico, denominato S1, in pubblica fognatura delle acque reflue costituite da acque di controlavaggio delle resine di due addolcitori, condense della caldaia, dei compressori e dell'impianto di raffrescamento. Sono recapitate al punto di scarico S1 anche eventuali casuali sversamenti dai banchi di collaudo. Per le acque scaricate al punto S1 in pubblica fognatura la Ditta ha richiesto l'assimilazione quali-quantitativa ai sensi dell'art.101 comma 7 lettera e) del D.Lgs.152/06 e ai sensi del capitolo 5 della DGR 1053/2003.

Le acque reflue industriali assimilate alle domestiche non subiscono trattamento depurativo prima del loro recapito nella pubblica fognatura.

Unitamente alle acque reflue industriali assimilate alle domestiche, confluiscono al punto di scarico S1 anche le acque reflue domestiche dei servizi igienici che risultano sempre ammesse, ai sensi dell'art.124 del D.Lgs.152/2006, nel rispetto del Regolamento di fognatura e depurazione, non necessitando di autorizzazione espressa.

Le acque che si originano dal processo produttivo, ovvero quelle utilizzate per il collaudo funzionale dei pezzi, sono raccolte in cisterne e periodicamente smaltite come rifiuto così come le acque di lavaggio dei pavimenti.

Nella documentazione è riportato che nell'area esterna non verranno effettuate attività lavorative o stoccaggi di materiali e pertanto le acque meteoriche ricadenti su tali superfici possono essere escluse dall'applicazione della D.G.R. 286/2005. Le acque meteoriche, provenienti dalle coperture e dalle aree esterne, sono raccolte in rete fognaria aziendale dedicata e sono recapitate in pubblica fognatura bianca.

L'approvvigionamento idrico è da acquedotto. E' presente anche un pozzo per l'irrigazione del verde.

La planimetria di riferimento è la Tav. 1 datata Aprile 2024 acquisita al protocollo di Arpae PG/88923 del 15/05/2024.

Prescrizioni

1. Per le acque reflue industriali assimilate alle domestiche recapitanti al punto di scarico S1 la Ditta deve rispettare quanto previsto dalla D.G.R. 1053/2003 e dalle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia di scarichi.
2. Gli effluenti in oggetto, scaricati in pubblica fognatura al punto di scarico S1, dovranno rispettare al pozzetto di controllo, a monte di ogni eventuale trattamento depurativo, i limiti fissati dalla Tabella 1 capitolo 5 della Delibera di Giunta Regionale n.1053 del 09/06/2003.

3. La Ditta deve trasmettere comunicazione ad Iren Acqua Reggio s.r.l., ad ARPAE e al Comune di Rubiera, della data di attivazione dello scarico delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche in pubblica fognatura.
4. La Ditta deve trasmettere a Iren Acqua Reggio s.r.l. Gestore SII, ad Arpae e al Comune di Rubiera, entro 6 mesi dall'attivazione dello scarico delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche, un certificato analitico dei reflui assimilati scaricati in pubblica fognatura al punto di scarico S1, a monte di ogni eventuale trattamento depurativo, che dimostri il rispetto di quanto previsto alla Tabella 1, capitolo 5 della DGR 1053 del 09/06/2003, al pozzetto di controllo.
5. Qualora il refluio non rispetti le condizioni di cui al punto 4 dovrà essere presentata istanza di modifica dell'AUA per scarico di acque reflue industriali.
6. Qualora decadessero le condizioni di assimilabilità di cui all'art. 101, comma 7 lettera e) del D.Lgs. 152/06 e capitolo 5 della DGR 1053/2003, il richiedente dovrà presentare entro 30 giorni idonea comunicazione ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni e Servizio Territoriale e contestuale istanza di modifica di AUA al SUAP territorialmente competente per la riclassificazione degli scarichi e loro autorizzazione.
7. Il pozzetto individuato per il controllo degli scarichi, deve essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluio. Deve essere reso accessibile al personale addetto ai controlli ai sensi del Regolamento di fognatura e depurazione.
8. Le acque prelevate da fonti autonome devono essere quantificate tramite apposito strumento di misura collocato in posizione idonea secondo le prescrizioni del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.
9. Gli effluenti prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti massimi indicati dovranno essere trattati a cura e spese del titolare dello scarico.
10. I limiti di accettabilità oggetto della presente autorizzazione non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
11. E' vietato, ai sensi del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione, lo scarico di reflui ed altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione.
12. E' vietato immettere in pubblica fognatura materiali solidi derivanti dalla lavorazione.
13. I fanghi prodotti dagli impianti di trattamento dei reflui sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti ai sensi del D. Lgs. 152/06.
14. I sistemi adottati per il trattamento degli scarichi idrici dovranno essere mantenuti con opportuna periodicità. La documentazione relativa ad opere di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente.
15. Qualora dovessero registrarsi stati di fermo impianto o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura, dovrà esserne data tempestiva comunicazione, tramite fax, al n° 0521/248946 e tramite PEC irenacquareggio@pec.gruppoiren.it, a Impianti Depurazione Reggio Emilia e Scarichi Industriali

indicando il tipo di guasto o problema accorso, i tempi presunti per il ripristino dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un refluo non corrispondente ai limiti tabellari indicati al precedente punto 2.

Ai sensi dell'art.128, comma 2 del D.Lgs.152/06, i tecnici del gestore del SII sono autorizzati ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura, mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti.

Restano ferme le disposizioni previste dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione e i compiti e le funzioni del Gestore del servizio idrico integrato.

Sono fatti salvi i diritti di terzi in materia di ulteriori permessi, autorizzazioni o concessioni eventualmente necessari alla realizzazione degli impianti di scarico ai sensi della normativa generale vigente.

Si informa che il Gestore del Servizio Idrico Integrato Iren Acqua Reggio s.r.l. indica che le quantità totali annuali di acqua industriale scaricata dovranno essere correttamente riportate sull'apposito modulo che verrà spedito annualmente dal Gestore del Servizio Idrico Integrato alla Vostra Ditta.

Allegato 3 - Comunicazione relativa all'impatto acustico.

Dalla previsione di impatto acustico allegata alla domanda, redatta e firmata da tecnico competente in acustica ambientale, si evince il rispetto sia dei limiti assoluti di zona diurni sia del limite differenziale diurno. Pertanto fermo restando le condizioni progettuali, l'attività svolta dalla Ditta in oggetto è conforme alle prescrizioni di cui all'attuale legislazione vigente in materia di rumore.

La Ditta è tuttavia tenuta a rispettare le seguenti condizioni:

- le opere, gli impianti e l'attività dovranno essere realizzati e condotti in conformità a quanto previsto dal progetto e dagli elaborati presentati, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità e della durata delle sorgenti esistenti saranno soggetti alla presentazione di nuova documentazione di previsione di impatto acustico;
- assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione di attività, impianti e mezzi e che, con la opportuna periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa-

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.